

Sentenza n. 5795/2016 pubbl. il 30/11/2016
RG n. 37403/2012

TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE VI CIVILE

Causa n. 37403/12

promossa da

Società [REDACTED] SAS di [REDACTED], in persona del legale
rappresentate pro tempore, [REDACTED] difesi dall'Avv. [REDACTED],

- attori

in opposizione -

contro

la [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa Avv. [REDACTED]

- convenuta in opposizione -

Udienza del 30.11.2016

Sono presenti per parte attrice l'avv. [REDACTED] e per parte convenuta l'avv. [REDACTED]

Le parti si riportano alle rispettive note conclusive.

L'avv. [REDACTED] insiste per la condanna della banca ex art. 96 c.p.c. stante la condotta processuale
tenuta dalla stessa.

L'avv. [REDACTED] chiede il rigetto della domanda avversaria mancandone i presupposti.

Su domanda del giudice, dichiara di non avere istruzioni per proposte transattive.

Il giudice si ritira in Camera di Consiglio.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino, nella persona del giudice dott. Cecilia Marino, all'esito della discussione orale ai
sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia e dà lettura della seguente

SENTENZA

motivi della decisione

Il decreto ingiuntivo deve essere revocato in ragione del ricalcolo del saldo di conto corrente.

- Residuo finanziamento per euro 41.129,34 oltre interessi:

Poiché l'opposizione non ha avuto ad oggetto la predetta voce di credito, gli opposenti debbono essere
condannati a pagare la relativa somma.

-Saldo conto corrente.

In merito al ricalcolo del predetto si esaminano le eccezioni e argomentazioni riproposte dalle parti
nelle note conclusive.

- Eccezione di prescrizione proposta da [REDACTED]

La opposta eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere in giudizio ex adverso in
relazione alle annotazioni in conto corrente contestate, con decorrenza del termine prescrizione
ordinario di dieci anni a far data dalle singole registrazioni in conto corrente. Nella fattispecie in esame
si verterebbe in materia di conto corrente bancario assistito da apertura di credito (c.d. affidamento).

Rileva sul punto il giudice che la Banca ha proposto una generica eccezione di prescrizione, senza
alcune indicazioni delle rimesse in relazione alle quali opererebbe detto istituto; ora, in relazione al
principio del giusto processo, qualunque eccezione che venga formulata nel corso del processo, quindi
anche l'eccezione di prescrizione, deve avere un contenuto determinato e specifico, risultando,
diversamente, inammissibile.

L'eccezione deve quindi essere respinta.

- Anatocismo

Secondo la banca nel contratto di affidamento sottoscritto dal legale rappresentante della Società
debitrice è espressamente indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi, viene stabilito il
tasso applicato e l'opponente appone le proprie sottoscrizioni in calce al contratto e, in particolare, alla

pagina 1 di 3

Firmato Da: MARINO CECILIA Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: 498d



Sentenza n. 5795/2016 pubbl. il 30/11/2016
RG n. 37403/2012

clausola in cui egli dichiara "di approvare specificamente ai sensi dell'art. 6 della delibera CICR 9/2/2000, la previsione di cui alle condizioni economiche sopra riportate, relativa alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, quella relativa alla facoltà di variazione del tasso di interesse e delle altre condizioni economiche in senso sfavorevole al cliente".

Anche questa eccezione deve essere respinta non essendo rinvenuta alcuna clausola di reciprocità sull'oggetto che soddisfi i requisiti di cui alla delibera Cicr.

-Legittimità della Cms.

La Banca rileva come sia infondata secondo la giurisprudenza la tesi della nullità della Csm per difetto di causa.

Il giudicante concorda con tale assunto, ma si rileva che nel caso oggetto di causa la cms risulta illegittima per mancata pattuizione della relativa clausola.

-Mancata produzione, da parte degli opposenti, dei Decreti Ministeriali aventi ad oggetto la rilevazione dei tassi soglia.

La produzione in causa di detti decreti da parte del correntista non è necessaria in quanto trattasi di atti normativi che integrano la legge penale.

-Errati calcoli della ctu.

Secondo la banca la risposta al quesito non è stata esaustiva in quanto nel caso si rettificassero i numeri debitori epurandoli dell'effetto anatocistico trimestre per trimestre maturato dovrebbero essere altresì presi in considerazione al numeratore i nuovi interessi passivi ricalcolati.

Tale assunto non può essere condiviso perché tale metodo non consentirebbe di eliminare l'effetto anatocistico.

La Banca lamenta ancora che i conteggi scalari dal 30.6.1993 al 30.9.2004 trasmessi non siano stati utilizzati.

Il punto non è stato oggetto di contestazione da parte del ctp della banca (si veda la memoria di osservazioni alla ctu del predetto).

In ragione di quanto sopra affermato ritiene il giudicante che il saldo corretto del conto corrente è quello indicato dal ctu alla pagina 33 della consulenza in euro 124.026,10 a favore del correntista.

Le domande di condanna degli opposenti alla restituzione dell'indebitto e di cancellazione dell'ipoteca giudiziale sono inammissibili in quanto proposte per la prima volta nelle note conclusive.

Quanto alla domanda ex 96 c.p.c., la domanda può essere accolta in quanto la soc. [REDACTED] dopo l'espletamento di ctu non si è reso disponibile ad alcuna conciliazione, nonostante l'esito della causa.

Parte [REDACTED] deve quindi essere condannata per tale ragione a pagare agli opposenti in via equitativa l'importo di euro 30.000,00.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate nel massimo tariffario tenuto conto della complessità della causa e del posizione non conciliativa di [REDACTED].

Anche le spese di ctu seguono la soccombenza.

p.q.m. [REDACTED]

revoca il decreto ingiuntivo n. 12577/12 emesso dal giudice del Tribunale di Torino a favore di [REDACTED] s.p.a. e nei confronti degli opposenti;

dichiara che il saldo di conto corrente è un saldo positivo di euro 124.026,10 a favore della parte attrice;

dichiara tenuti e condanna in solido gli opposenti a pagare a [REDACTED] l'importo di euro 41.129,34 oltre interessi legali dal 26.9.2012 al saldo, importo da compensarsi con la corrisponde somma derivante dal saldo creditorio del conto corrente;

dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare a parte opponente le spese legali che liquida in euro 25.254,00 oltre rimb. forf. 15%, Iva e cpa;

dichiara tenuta e condanna [REDACTED] s.p.a. a pagare agli opposenti ex art. 96 c.p.c. l'importo di euro 30.000,00 oltre ad interessi legali dalla sentenza al saldo;

pone in via definitiva le spese di ctu a carico di parte convenuta nell'importo già liquidato.



Sentenza n. 5795/2016 pubbl. il 30/11/2016
RG n. 37403/2012

Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il dispositivo e la motivazione di cui sopra fanno parte integrante del verbale di causa.

Il Giudice
(dott. Cecilia Marino)

